



MINISTERO DELL'INTERNO

Roma, 2 gennaio 2018

- SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 1/2

BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE

Concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di primo dirigente medico del ruolo dei dirigenti medici della Polizia di Stato, indetto con decreto 2 gennaio 2018.

- Pubblicazione del Bando di concorso.





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA



IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante *"Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* ed, in particolare, l'articolo 2, primo comma, lettere sss), che disciplina i concorsi interni, per titoli ed esami, per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico della Polizia di Stato;
- VISTI** il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il *"Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"* ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante *"Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3"*;
- VISTA** la legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modifiche ed integrazioni, recante il *"Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza"*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modifiche ed integrazioni, recante *"Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato"*;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 di approvazione del *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"* e successive modifiche;
- VISTO** il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modifiche e integrazioni recante *"Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78"*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;
- VISTO** il decreto ministeriale in data 16 maggio 2002, n. 109, recante *"Norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato"*;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*;
- VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"*;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- RITENUTO** di dover bandire, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettere sss), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in relazione agli articoli 49 e 50 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, nel testo vigente il giorno precedente la data di entrata in vigore del suddetto d.lgs. n.95/2017, un concorso per titoli ed esami per **due posti** disponibili al **31 dicembre 2017**, per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico della Polizia di Stato;

DECRETA

ART. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di **due posti** di primo dirigente medico del ruolo dei dirigenti medici della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettere sss), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in relazione agli articoli 49 e 50 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, nel testo vigente il giorno precedente la data di entrata in vigore del suddetto d.lgs. n.95/2017.

ART. 2

Requisiti di partecipazione ed esclusione dal concorso

1. Al concorso è ammesso a partecipare il personale appartenente al ruolo dei direttivi medici che rivesta la qualifica di medico capo al 31 dicembre 2017, oppure che alla stessa data abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di medico principale, e che sia in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) non aver riportato, nel triennio precedente la data del presente bando, un giudizio inferiore a *"distinto"* o la sanzione disciplinare della deplorazione;
- b) non aver riportato, nel quinquennio precedente la data del presente bando, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- b) non aver riportato, nel quinquennio precedente la data del presente bando, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio;
- c) non aver riportato, nell'anno precedente la data del presente bando la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;

2. L'esclusione dal concorso è disposta, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 109/2002, nei confronti del personale che per tre volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei di precedenti concorsi a posti di primo dirigente medico della Polizia di Stato.

3. L'esclusione è, infine, disposta nei confronti del personale che si trova nelle condizioni previste dall'art. 61 del decreto legislativo n. 334/2000 e successive modificazioni.

4. Le esclusioni per difetto dei requisiti di cui ai precedenti commi saranno disposte in qualsiasi momento con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

5. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva, fino al momento in cui l'Amministrazione provvederà alla verifica del possesso dei predetti requisiti di partecipazione.

ART. 3

Domande di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata ed inviata entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.

A tal fine dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione, l'apposita procedura informatica presente sul sito <https://doppiavela.poliziadistato.it> oppure <https://dv.poliziadistato.it>, con le relative istruzioni.

2. I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

- a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate indicheranno esclusivamente il cognome da nubile;
- b) la data ed il comune di nascita;
- c) l'Ufficio o il Reparto presso il quale prestano servizio;
- d) la qualifica rivestita al 31 dicembre 2017, la data del conseguimento di detta qualifica e l'anzianità complessiva di servizio nel ruolo dei direttivi medici della Polizia di Stato al 31 dicembre 2017;
- e) di non aver riportato:
 - 1) nel triennio precedente la data del presente decreto un giudizio complessivo inferiore a "distinto";
 - 2) nell'anno precedente la suddetta data la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
 - 3) nel triennio precedente la data del presente bando la sanzione disciplinare della deplorazione;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 4) nel quinquennio precedente la data del bando la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio;
 - f) la lingua straniera, a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, nella quale intendono sostenere la prova orale volta ad accertarne il grado di conoscenza.
3. L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente bando di concorso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
4. Le domande dovranno recare in calce, a pena di nullità, la firma del candidato.

ART. 4

Eventuale prova preselettiva - diario

1. Qualora il numero delle domande di partecipazione sia pari o superiore a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, i candidati dovranno sostenere una prova preselettiva per l'ammissione alle successive prove scritte, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 16 maggio 2002, n. 109. La suddetta prova preselettiva non si effettua qualora il numero delle domande sia inferiore a cento.
2. La prova preselettiva di cui al precedente comma consiste in una serie di quesiti a risposta multipla riguardanti l'accertamento della conoscenza delle materie indicate nel successivo art. 7 del presente bando, ad esclusione della lingua straniera, nonché del possesso delle capacità di analisi, di sintesi, di logicità del ragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi.
3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. Il mancato superamento della prova stessa non è computato ai fini di quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 334/2000 e successive modificazioni.
4. Sulla base dei risultati della prova è ammesso a sostenere le successive prove scritte un numero di candidati non superiore a cinque volte quello dei posti messi a concorso nonché, in soprannumero, i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro il limite della predetta aliquota.
5. La durata della suddetta prova preselettiva ed il numero dei quesiti da somministrare sono stabiliti dalla Commissione esaminatrice nella prima seduta utile.
6. L'eventuale prova preselettiva avrà luogo il 16 febbraio 2018, alle ore 14.00 presso la Scuola Superiore della Polizia di Stato -via Pier della Francesca, 3-Roma.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

7. Le ulteriori o diverse comunicazioni relative alla suddetta prova preselettiva saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Interno del 5 febbraio 2018, con valore di notifica per tutti i candidati, nonché sui siti <https://doppiavela.poliziadistato.it> oppure <https://dv.poliziadistato.it>.

8. Il candidato che non si presenterà nel luogo, nel giorno ed all'ora stabiliti per la prova preselettiva è escluso dal concorso.

ART. 5

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del concorso, da costituirsi con apposito decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, è presieduta dal Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie ed è composta dal Direttore Centrale di Sanità; un dirigente superiore medico della Polizia di Stato; un Consigliere di Stato o della Corte dei Conti ed un docente universitario esperto delle materie su cui vertono le prove d'esame.

2. Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

3. La commissione è integrata da un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto di informatica ed uno o più esperti nelle lingue straniere prescelte dai candidati per sostenere il colloquio di cui al successivo art. 7, nonché da due componenti supplenti con qualifica di dirigente superiore medico della Polizia di Stato, ai fini dell'eventuale sostituzione dei componenti interni all'Amministrazione, e da un Segretario supplente.

ART. 6

Prove d'esame

1. Gli esami consistono in due prove scritte ed in una prova orale.

2. Le prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna consistono:

- a) nella stesura di un elaborato a carattere interdisciplinare, in ambito professionale, con riflessi su tematiche attinenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica di primo dirigente medico, con particolare riferimento ad una o più delle seguenti materie:
 - Medicina del lavoro;
 - Medicina legale e medicina legale militare;
 - Medicina d'emergenza;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- b) nella risoluzione di un caso in ambito professionale o gestionale-organizzativo, al fine di verificare l'attitudine del candidato alla soluzione di problemi inerenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica di primo dirigente medico.

3. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito una votazione non inferiore a trentacinque cinquantiesimi in ciascuna delle prove scritte. La commissione, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati un punteggio inferiore a quello minimo previsto, non procede all'esame dell'altro.

4. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, sarà comunicata al candidato almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua prova orale.

5. La prova orale mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato nonché l'attitudine, anche valutando l'esperienza professionale posseduta, all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Essa consiste in un colloquio interdisciplinare che verterà, oltre che sulle discipline previste per le prove scritte, anche sulle seguenti materie:

- a) elementi di diritto pubblico;
- b) elementi di diritto penale e diritto processuale penale;
- c) ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

6. Nell'ambito della prova orale è, altresì, accertata la conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate all'art. 3, secondo comma, lett. f), del presente bando, attraverso la lettura e la traduzione di testi nonché mediante una conversazione tesa a verificare la conoscenza avanzata degli strumenti linguistici. Il colloquio comprenderà, infine, l'accertamento della conoscenza di base dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse mediante un'applicazione pratica di utilizzo di *personal computer* (gestione di *file* e di unità removibile, avvio di programmi, navigazione *web*, gestione della posta elettronica, redazione di un documento, utilizzo di un foglio di calcolo, ecc.).

7. La prova orale è superata con la votazione di almeno trentacinque cinquantiesimi.

8. La mancata presentazione nel luogo, nel giorno e all'ora stabiliti per sostenere le prove scritte o la prova orale verrà considerata come rinuncia definitiva al concorso.

ART. 7

Diario delle prove scritte

1. Le prove scritte del concorso si svolgeranno presso la Scuola Superiore di Polizia, sita in Roma alla via Pier della Francesca n. 3, nei giorni 22 e 23 febbraio 2018, con inizio delle operazioni alle ore 08.00.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Ulteriori o diverse comunicazioni relative alle citate prove scritte, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno del 5 febbraio 2018. Sarà possibile consultare detto Bollettino anche sul sito: <http://doppiavela.poliziadistato.it>, oppure <https://dv.poliziadistato.it>.

ART. 8

Svolgimento delle prove scritte

1. La commissione esaminatrice predisporrà tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce appena formulate saranno chiuse in separati pieghi, sigillati e firmati esternamente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario, che saranno conservati a cura del Presidente.
2. All'ora stabilita per ciascuna prova, il Presidente della commissione esaminatrice invita uno o più candidati a constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi di cui al precedente comma e, quindi, fa sorteggiare da uno dei candidati la traccia da svolgere.
3. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.
4. Gli elaborati vanno redatti, a pena di nullità, esclusivamente su carta recante il timbro a secco d'ufficio e la firma del Presidente o di un Componente della commissione esaminatrice.
5. E' vietato ai concorrenti portare al seguito carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere, agende elettroniche, telefoni cellulari e ricetrasmittitori. È consentito ai concorrenti stessi, durante lo svolgimento della prova scritta, consultare soltanto i codici, le leggi e i decreti, senza commenti né richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici che siano stati presentati all'atto dell'ingresso nell'aula d'esame e verificati dalla commissione esaminatrice.
6. Il concorrente che contravviene alle disposizioni del presente articolo, o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso.
7. Al candidato sono consegnati per ciascuna delle prove scritte due o più fogli da protocollo timbrati e firmati, un cartoncino bianco per l'indicazione dei propri dati anagrafici e due buste non trasparenti del medesimo colore: una più grande, munita di linguetta staccabile, ed una più piccola.
8. Il candidato, dopo aver svolto ciascuna prova scritta, senza apporvi sottoscrizioni né altro contrassegno, a pena di nullità, ripone i fogli che ha ritirato, compresi quelli non utilizzati, nella busta più grande. Successivamente il candidato scrive il proprio nome e cognome, il luogo e la data di nascita sull'apposito cartoncino, inserisce quest'ultimo nella busta più piccola e la chiude. Quindi ripone la busta più piccola in quella più grande, che chiude e consegna al Presidente o ad un



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Componente della commissione esaminatrice, che apporrà la propria firma ed un timbro recante la data di consegna trasversalmente sulla busta più grande, in modo che vi resti ricompreso il lembo di chiusura.

9. Al fine di garantire il rispetto del principio dell'anonimato delle prove scritte, alle buste contenenti gli elaborati di ogni candidato viene attribuito al termine di ciascuna prova lo stesso numero, da apporsi sull'apposita linguetta staccabile, in modo da poter riunire le buste appartenenti allo stesso candidato esclusivamente attraverso la numerazione.

10. Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dell'ultima prova scritta si procede all'abbinamento delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver rimosso le relative linguette numerate. Tale operazione viene effettuata da almeno due Componenti della commissione esaminatrice nel luogo ed all'ora comunicati ai candidati presenti in aula per l'ultima prova scritta. I candidati potranno assistere alle operazioni di abbinamento.

11. Le buste contenenti i due elaborati di ciascun candidato vengono raccolte in plichi che sono suggellati e firmati dal Presidente, da almeno un Componente e dal Segretario della commissione esaminatrice.

12. Il riconoscimento dell'appartenenza degli elaborati, attraverso l'apertura delle buste piccole contenenti il cartoncino con i dati anagrafici, deve essere fatto a conclusione dell'esame e della valutazione degli elaborati di tutti i concorrenti.

ART. 9

Svolgimento della prova orale

1. L'ammissione alla prova d'esame orale sarà comunicata al candidato interessato, assieme all'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova.

2. Le sedute dedicate alla prova orale sono pubbliche.

3. Il candidato procede al sorteggio di almeno una domanda, o gruppo di domande, per ciascuna delle materie oggetto della prova, tra quelle predisposte precedentemente dalla commissione esaminatrice.

4. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice redigerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto attribuito a ciascuno di essi.

5. L'elenco di cui al precedente comma, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della commissione esaminatrice, è affisso immediatamente dopo la seduta in apposito albo sito presso l'aula d'esame.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 10

Categorie dei titoli ammessi a valutazione

1. La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei confronti dei candidati che abbiano superato le prove d'esame ed è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, che saranno richiesti ai soli candidati che avranno superato le prove scritte.

2. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

- | | |
|--|------------------------------------|
| A) titoli di cultura diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso: | fino ad un massimo di punti 10,00; |
| B) titoli professionali: | fino ad un massimo di punti 25,00; |
| C) titoli vari: | fino ad un massimo di punti 5,00. |

3. Ai fini della valutazione dei titoli di cultura, di cui alla lettera A) del precedente comma, saranno presi in considerazione:

- a) dottorato di ricerca relativo alla classe del corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia;
- b) diploma di laurea, diploma di specializzazione o dottorato di ricerca relativi a classi di corsi di laurea specialistica diverse da quello in medicina e chirurgia o titoli equivalenti, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) incarichi di docenza di livello universitario;
- d) gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e simili, purché rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all'attività istituzionale del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esami finali.

4. Saranno valutati nella categoria dei titoli professionali di cui alla lettera B) del precedente comma 2 i seguenti titoli di servizio:

- a) i rapporti informativi ed i giudizi complessivi relativi all'ultimo quinquennio;
- b) gli incarichi e i servizi speciali, conferiti con provvedimento dell'Amministrazione, che abbiano comportato un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- c) i titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati nell'ambito del servizio, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari;
- d) i lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertano su problemi professionali, amministrativi o giuridici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi sanitari dell'amministrazione;
- e) gli speciali riconoscimenti concessi con formale provvedimento dell'Amministrazione.

5. Tra i titoli vari di cui alla lettera C) del precedente comma 2, sono presi in considerazione quelli che, a giudizio della commissione esaminatrice, costituiscano elementi di merito pur non rientrando nelle altre categorie.

6. Nell'ambito delle categorie di titoli di cui al precedente comma 2, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.

7. Il direttore centrale per le risorse umane presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice l'elenco dei titoli posseduti da ciascun candidato, il relativo fascicolo personale, copia dello stato matricolare e le domande ed i titoli prodotti dagli interessati.

8. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte dal presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso.

9. La somma dei punti assegnati dal presidente e dai componenti della commissione esaminatrice per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione esaminatrice.

ART. 11

Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori

- 1. Effettuata la valutazione delle prove del concorso e dei titoli, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ogni candidato.
- 2. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma tra la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova orale ed il punteggio attribuito ai titoli.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. A parità di punteggio ha preferenza il concorrente con la qualifica più elevata e, a parità di qualifica, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità nella qualifica e la maggiore età anagrafica.

4. Con decreto del Capo della Polizia, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria finale e verranno dichiarati i vincitori, con relativa pubblicazione nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno. Sarà possibile consultare detto bollettino anche sul sito: <https://doppiavela.poliziadistato.it> oppure <https://dv.poliziadistato.it>.

ART. 12

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalità di gestione del concorso e trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.

2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente alle amministrazioni pubbliche interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, agli Enti previdenziali competenti.

3. I diritti di cui al Titolo II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono esercitabili nei confronti del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane, titolare del trattamento dei dati personali.

4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è, per quanto di competenza, il Direttore dell'Ufficio Attività Concorsuali - Direzione Centrale per le Risorse Umane - viale del Castro Pretorio, n.5 - 00185 Roma.

ART. 13

Avvertenze

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della suddetta pubblicazione.

Roma, 02 GEN. 2018

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli

F. Gabrielli

